

**Da:** [Assinews](#)  
**A:** [francesco.greci@outlook.com](mailto:francesco.greci@outlook.com)  
**Oggetto:** L'Esperto Risponde: Garanzie "acqua condotta" e "spese di ricerca e riparazione"  
**Data:** martedì 23 aprile 2024 08:16:48

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](#)



## Settimanale di casi risolti dagli esperti di **ASSINEWS**

23 aprile 2024

### Assicurazione Danni

#### **Garanzie "acqua condotta" e "spese di ricerca e riparazione"**

L'argomento è relativo a sinistri su polizze (in particolare **abitazioni**) sulle quali sono previste le garanzie "acqua condotta" e "spese di ricerca e riparazione". Il comportamento recentemente riscontrato da parte di Periti e Liquidatori su sinistri da acqua condotta è quello di pagare l'eventuale danno a terzi, ma di non rimborsare l'assicurato per i propri danni nel caso in cui l'evento non abbia causato danni evidenti al fabbricato assicurato.

Poniamo il caso della rottura di un tubo dell'impianto di riscaldamento a pavimento che ha causato danni al condomino sottostante (regolarmente pagati) e, date le caratteristiche, non evidenti sul pavimento dell'assicurato.

A prescindere dal fatto che la fuoriuscita di acqua non può non aver causato danni al fabbricato ma, a nostro avviso, è la rottura stessa del

**tubo già danno al fabbricato essendone l'impianto parte per definizione contrattuale. I danni subiti dai terzi dimostrano ampiamente come derivino da una rottura che deve essere riparata.**

**Gli assicuratori dovrebbero tener conto di cosa gli assicurati intendano coprire comprando le garanzie "acqua condotta" e "spese per la ricerca del guasto": se si rompe un tubo si deve pagare o no? Si deve riparare o no?**

## L'ESPERTO RISPONDE

In prima istanza va sicuramente detto che mentre per il fenomeno diretto (incendio) e per gli eventi ad esso connessi (es. fulmine, esplosione e scoppio, fumo, urto di veicoli ecc..) siamo nell'"oggetto" dell'assicurazione Incendio, per gli altri comparti di rischio, pur essendo gli stessi parte del medesimo contratto di assicurazione, si parla di estensioni di coperture, quali ad esempio gli Eventi Speciali, i Fenomeni Elettrici, la Ricerca del Guasto, ecc.. e quindi come tali è l'assicuratore in questi casi a dettarne i limiti e le capienze.

Va inoltre ricordato che in questo comparto contrattuale la sottoscrizione del rischio è facoltativa e perciò stesso si limita alla prestazione concordata.

Per fare chiarezza nel caso di specie, ove a quanto pare sono presenti sia l'estensione alla "Ricerca del guasto" che all'"Acqua condotta", saranno innanzitutto da **verificare le forme e le capienze di tali nominate estensioni**. Ad esempio potrebbero essere contemplati i risarcimenti per ricercare, riparare, sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi presenti nei muri o nei pavimenti dei fabbricati, ma **potrebbero essere escluse le tratte di collegamento alla rete pubblica ovvero quelle interrate**; Così come potrebbero esser compresi ovvero esclusi gli **impianti di condizionamento**. Questo solo per definire l'ambito degli impianti. Discorso a se fanno le spese di ricerca che ancorché dovute per individuare la perdita, potrebbero veder risarcite le sole necessarie a questo fine e non invece anche quelle necessariamente sostenute per la demolizione e per il ripristino delle parti del fabbricato coinvolte nel danno. Così come potrebbero essere presenti ovvero escluse le spese di sgombero e/o conferimento dei residui alla discarica, ovvero vedere esclusi i rifiuti speciali ecc.. Nel risarcimento dei danni da acqua infine potrebbero esservi dei distinguo applicati **a seconda della Compagnia proponente**, in senso estensivo a questi potrebbero essere parificati anche **i danni da gelo ovvero i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati da traboccamento e/o rigurgito di fogna; ovvero in senso restrittivo esclusi i danni provenienti da tubature installate all'esterno del fabbricato**.

Ma venendo all'esame della fattispecie e cioè al fatto che l'inquilino del piano di sotto è stato prontamente risarcito, va ricordato il suo diritto che in fatto di terzietà riguardo all'Assicurato espone quest'ultimo in ogni caso a responsabilità diretta e quindi in questa sede è in ogni caso risarcibile. Se ne desume perciò la risposta in polizza ed il conseguente risarcimento.

Alla domanda quindi per la parte dell'assicurato, se si rompe un tubo si deve pagare o no? Si deve riparare o no? La risposta non è univoca ma risente delle previsioni fatte più sopra almeno in linea teorica.

Ovvio che ove tutte le carte in sede di garanzie prestate dal contratto, giocassero a favore dell'assicurato non vi sarebbe alcun limite all'azione giudiziale che egli

potrebbe senz'altro esperire contro la società, per vedere rispettato il suo buon diritto.

© Riproduzione riservata



[Tutte le news](#)

[Rassegna Stampa](#)




Non perderti gli altri appuntamenti con l'informazione di ASSINEWS.it

**Scopri le [newsletter tematiche](#).**  
[Personalizza la ricezione delle newsletter](#)



[La tua pubblicità sui canali  
ASSINEWS](#)



[info@assinews.it](mailto:info@assinews.it) - 0434

26136

Informativa completa privacy Reg. UE 2016/679 sul sito <https://www.assinews.it/informativa-privacy/> Ricevi questa mail in quanto ci hai rilasciato specifico ed esplicito consenso al trattamento dei dati oppure hai usufruito di uno dei nostri servizi. Se desideri disiscriverti dalle nostre liste clicca questo [link](#).